

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. La disposizione cui ha accennato l'onorevole Fortunato è disposizione tassativa di legge. Difatti, come egli ha letto, l'articolo 5 della legge 7 luglio 1878, prescrive che: " Nel periodo di 5 anni gli esercizi della ginnastica educativa saranno introdotti in tutte le scuole elementari del regno. "

Il ministro in genere non può tollerare insegnamenti dati da persone che non siano autorizzate; ed io credo che l'onorevole Fortunato sia disposto ad implorare per questi poveri maestri, che non hanno ancora la patente, una certa larghezza, anzichè a portare censura sopra l'osservanza di questa disposizione della legge.

Del resto assicuro l'onorevole Fortunato che sono inchinevole ad usare questa larghezza, e siccome ci sono difficoltà gravi, siccome i sussidi disponibili non basterebbero, forse, a che i maestri potessero andare da un punto all'altro per dare questi esami, così io mi propongo di nominare una Commissione esaminatrice girovaga, la quale provvegga anche meglio al diritto di questi poveri maestri, senza obbligarli a sottostare a spese che non possono sopportare.

Per questa parte, adunque, io credo che l'onorevole Fortunato sarà soddisfatto. Quanto alla seconda, cioè a dire, dei maestri che non sono pagati da quei comuni, i quali si mettono al disotto del loro dovere, l'onorevole Fortunato ha avuto la bontà di ricordare la circolare mia; ma non ho fatto soltanto la circolare; sono continui ed incessanti i lamenti che io stesso muovo ai municipi per questa ragione. Tuttavia, onorevole Fortunato, ella dev'essere persuaso che il ministro dell'istruzione pubblica non ha sufficiente potere sui municipi, quindi, io debbo rivolgermi al mio collega dell'interno, e questi fa del suo meglio perchè i municipi si ricordino di pagare i loro debiti. Ma questo non può assolutamente indugiare la legge da me promessa per i maestri elementari, la quale non importando aumenti di spesa potrà immediatamente essere discussa e recare ai maestri elementari non lievi vantaggi, e soprattutto quello di aver sicuro il maggior stipendio che oggi hanno in conformità del minimo stabilito per legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

Fortunato. Prendo nota delle cortesi parole dell'onorevole ministro, e confido che, a norma delle sue assicurazioni, verrà usata la massima larghezza nella pratica esecuzione della legge 7 agosto 1878.

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del capitolo 11 in lire 31,300.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i seguenti sino al 17 inclusivo:)

Capitolo 12. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 13. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine), lire 500.

Capitolo 14. Spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale, lire 14,000.

Capitolo 15. Casuali, lire 78,300.

Spese per l'amministrazione scolastica provinciale. - Capitolo 16. Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale, (Spese fisse), lire 580,055 83.

Capitolo 17. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, lire 235,000.

Spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore. — Capitolo 18. Regie Università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse), lire 5,766,130 18.

Picardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

Corleo. Io vorrei fare una riserva per la somma inscritta in questo capitolo. Per non tediare la Camera, dirò pochissime parole. Sta per aprirsi una lite tra un'Opera pia, l'Albergo dei poveri e l'Università di Palermo, perchè in quella Università fin dal secolo passato fu fondata da un privato, da monsignor Gioeni d'Angiò, una cattedra di filosofia morale.

Martini F., relatore. Chiedo di parlare.

Corleo. Egli la dotò completamente, la sussidiò in modo che lo Stato non deve spendere neppure un centesimo per questo insegnamento. Però monsignor Gioeni impose queste clausole: che il suo reddito dovesse amministrarsi sempre dalla deputazione locale con conto separato, per non confonderlo coi redditi della Università, e poi che quella cattedra portasse sempre il nome suo, cioè, cattedra *angioina*, per dimostrarne la sua esclusiva proprietà; e più vi aggiunse, che se mai quelle ed altre sue clausole in avvenire non si adempissero, o nella più piccola parte si modificassero, anche per opera del Governo, il legato dovrebbe ritenersi decaduto a beneficio dell'Albergo dei poveri di Palermo.

Ora, sin dall'anno 1876, quando l'onorevole Bonghi cambiò il nome di questa cattedra, ed invece di chiamarla cattedra di filosofia morale, la chiamò cattedra di filosofia, coll'obbligo però che vi s'insegnasse anche la filosofia morale, l'Albergo dei poveri